

**La partecipazione delle Regioni
italiane all'Unione europea
secondo la nuova legge
234/12**

Chiara Favilli

Perugia 4 dicembre 2014

Problemi di fondo

- A più di 60 anni dall'avvio del processo di integrazione europea l'Italia è ancora alla ricerca del modello ottimale di partecipazione alla formazione delle politiche UE e alla loro attuazione

Problemi di fondo

- Difficile perché questo modello ottimale deve includere una efficiente *governance* del rapporto Stato centrale-Regioni
 - Unicità della posizione italiana nell'UE nella formazione
 - Unicità della responsabilità italiana nell'UE nell'attuazione
 - Salvaguardia delle prerogative regionali sia nella formazione sia nell'attuazione
 - Esercizio dei poteri sostitutivi in via «preventiva»
 - Poteri di rivalsa in caso di condanna al pagamento di somme pecuniarie

L. 234/2012

- Riforma delle norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'UE
- Legge organica, complessa, ricca (61 articoli)
 - Se correttamente attuata potrebbe consentire una rivoluzione
- In parte riformula quanto già previsto dalle leggi precedenti in parte innova
 - Così anche per ruolo delle Regioni

Caratteristiche principali

- Rafforzamento ruolo del Parlamento
 - Obblighi di informazione da parte del Governo
 - Controllo principio di sussidiarietà
- Rafforzamento fase ascendente sia per Regioni sia per Camere
 - Progetti di atti
- Sdoppiamento legge comunitaria in
 - Legge europea – legge europea *bis*
 - Legge di delegazione europea I- II semestre

Ruolo Regioni

- Rafforzato
- Fase ascendente
- Fase discendente

Fase ascendente

- Parlamento
 - Sussidiarietà
 - Dialogo politico
- Governo
 - Formazione posizione italiana
- Istituzioni UE
 - CdR
 - Dialogo diretto
 - Rappresentanze a BXL
 - END

Parlamento

Sussidiarietà – art. 8 e 25

- Ciascuna Camera può esprimere parere sul rispetto del princ. di suss. ai sensi del Prot. 2
- Il parere viene inviato anche al Governo
- Possono consultare i Consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 6, 1° par., Prot. 2
- Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà – Art. 25
 - Le assemblee e i consigli regionali delle PV autonome possono far pervenire le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare

Dialogo politico – Art. 9

- Possibilità di far pervenire alle istituzioni UE e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche
- Eventuale considerazione di osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome

Sviluppi interessanti

- Senato - Risoluzione XIV Commissione 24 settembre 2014 sulla collaborazione tra la XIV Commissione e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
 - attività di programmazione per coordinare i lavori delle rispettive assemblee
 - programmazione e reciproca condivisione delle attività di partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto europeo
 - individuazione dei principali dossier di interesse comune attraverso l'esame simultaneo del Programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e della Relazione annuale programmatica del Governo in materia europea;
 - Audizione su temi di interesse comuni; condivisione del calendario; menzione posizione delle regioni

Governo

Obblighi di informazione – art. 13 - 24

- Trasmesse anche alla Conf. regioni e province autonome, Conf. Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, Conf. Presidenti assemblee leg. regioni e delle province autonome e alla Conf. Stato-città ed autonomie locali
 - Relazione programmatica
 - Relazione consuntiva
 - Anche seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Sessione europea Conf. Rapp. Stato, Reg. e PV aut. – Art. 22

- Ogni 4 mesi o sessione speciale su richiesta regioni e pv autonome
- Info alle Camere sui risultati
- La conferenza esprime il parere su:
 - Indirizzi generali relativi all'elaborazione e attuazione degli atti UE che riguardano le competenze regioni e pv autonome
 - Criteri e modalità per conformare funzioni regioni agli obblighi derivanti da appart. a UE
 - Su schemi ddl di delegazione europea ed europea
- Info al CIPE

Partecipazione reg. pv aut. a fase ascendente – Art. 24

- Trasmissione atti a Conferenze per inoltro alle giunte e consigli regionali e alle province autonome
- Per materie rientranti nella loro competenza info tempestiva ai sensi dell'art. 6, co. 4: nota e relazione con valutazione di impatto: chi la fa?
- Osservazioni entro 30 dì al Governo e alla Conferenza regioni e assemblee legislative
- Eventuale richiesta di intesa da raggiungere entro 30 dì
 - Richiesta formulata lo scorso 8 maggio 2014 su una comunicazione della Commissione europea e su una proposta di raccomandazione in materia di turismo costiero e marittimo e di qualità del turismo

Riserva di esame – Art. 24, co. 5

- Richiesta da Conf. Stato, regioni e pv autonome
- 30 dì da quando il Governo comunica di avere apposto la riserva
- Eccetto il caso della richiesta di intesa il Governo procede in sede europea anche senza osservazioni Regioni e PV autonome entro la data richiesta

CIAE - Art. 2, co. 2

- Sia fase ascendente sia discendente
- Convocato e presieduto dal PdCdM o dal Ministro per affari europei
- MAE, MEF, M. affari regionali, turismo, sport, coesione territoriale; altri a seconda dell'odg
- Presidente della Conferenza regioni e province autonome (o delegato), Presidente ANCI, UPI, UNCEM quando sono discusse materie di interesse regionale

Gruppi di lavoro- Art. 24, co. 7-11

- Rappresentanti delle regioni e pv autonome nei gruppi di lavoro del CIAE
- Convocati dal Dipart. Politiche europee
- Info regioni e province autonome sugli odg Consiglio dell'UE
- Info
 - prima e dopo (15 dì) riunioni del Consiglio europeo
 - su richiesta, prima delle riunioni del Consiglio dell'UE
- Fermo art. 5, co. 1, l. 2003 n. 131: partecipazione a delegazioni in seno al Consiglio

ISTITUZIONI UE

Varie modalità

- Partecipazione al CdR
 - Selezione dei membri
- Dialogo diretto
- Rappresentanze a BXL

- END
 - Valorizzazione
 - reinserimento

END – Art. 21

- Le amministrazioni favoriscono ed incentivano gli END
- Art. 32, d.lgs. 2001 n. 165
- Banca dati di potenziali candidati
- Aree di impiego prioritarie
- Attività di promozione
- Retribuzione
- L'esperienza è titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera
- Decreto per l'attuazione dell'articolo e la fissazione del contingente massimo

Nomina membri Comitato delle Regioni – art. 27

- Il PdCdM propone al Consiglio i membri titolari e supplenti ai sensi dell'art. 305 TFUE
- Indicati dalla Conferenza Regioni e PV autonome; Conferenza Presidenti assemblee legislative Regioni e PV autonome; UPI, ANCI e UNCEM
- Sostituzione da parte dello stesso organismo
- Esame parlamentare ai sensi dell'art. 17

ATTUAZIONE

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALL'UE

Obbligo di attuazione

- In capo allo Stato, regioni e province autonome nelle materie di propria competenza legislativa
- Direttive e altri obblighi
- Invio a Camere, Regioni e PV autonome
 - Tutti gli atti normativi
 - Tutti gli atti di indirizzo UE

Legge di delegazione europea e legge europea – art. 29

- Entro il 28 febbraio DDL Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'UE – Legge di delegazione europea – 20XX
- Entro il 31 luglio DDL Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea -20XX secondo semestre (no relazione illustrativa)
- DDL Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE – Legge europea – 20XX
- Apposito parere da parte della Conferenza rapporti Stato - Regioni

Verifica dello stato di conformità

- Verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica
 - Sia Governo
 - Ogni 4 mesi invio risultati della verifica agli organi parlamentari competenti e alle conferenze SR e PALR
 - Sia Regioni
 - trasmettono alla Presidenza Consiglio i risultati entro il 15 gennaio di ogni anno

Info su attuazione delle direttive

- Regioni a Governo
 - Individuale su ciascuna direttiva attuata
 - denominazione e il numero della direttiva attuata
- Conferenza a Governo
 - elenco direttive attuate entro 1° gennaio
- Relazione semestrale sullo stato del recepimento delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome

Legge di delegazione europea e legge europea – art. 29

- Relazione illustrativa aggiornata al 31.12 al DDL di delegazione europea
 - Inclusione direttive negli allegati e ragioni della richiesta di parere
 - Stato di conformità; procedure di infrazione e sentenze Corte di giustizia
 - Elenco direttive recepite o da recepire in via amministrativa
 - Ragioni del mancato inserimento di direttive già scadute o che scadranno ne periodo di riferimento
 - Elenco direttive recepite con regolamento ed estremi regolamenti già adottati
 - Elenco provvedimenti regionali anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento approvate dalle regioni e dalle province autonome

Legge europea - 30

- Disposizioni modificative o abrogative
 - di norme in contrasto con direttive o altri obblighi
 - di norme oggetto di procedure di infrazione o di sentenze di condanna per inadempimento
 - Di norme necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'UE
 - Disposizioni necessarie per dare attuazione ad accordi internazionali dell'UE
 - Disposizioni per esercitare il potere sostitutivo ex art. 117, co. 5 e 41 questa legge

Recepimento direttive UE da parte di regioni e PV autonome- Art. 40

- Nelle materie di competenza regionale il Governo:
 - indica i criteri e formula le direttive per regioni e le province autonome
 - ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, programmazione economica e rispetto impegni derivanti dagli obblighi internazionali

Poteri sostitutivi dello Stato – art. 41

- Sia il legge di delegazione europea sia in legge europea previsione di:
 - atti sostitutivi e cedevoli ex art. 117, co. 5, e 120, co. 2 Cost.
- Previo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra St.-Reg.-PV autonome
- Urgenza ex art. 37:
 - Info agli enti interessati assegnando un termine per provvedere
 - Richiesta Conf. Stato Reg. per concordare iniziative
 - In mancanza di adeguamento
 - possono essere adottati i poteri sostitutivi ex art. 117, co. 5, 120, co. 2, e co. 1

Diffida e poteri sostitutivi

- Gozi:
 - La Commissione, il 23 luglio scorso, ha archiviato una procedura di infrazione relativa alla prevenzione e alla riduzione integrate dell'inquinamento degli impianti idrici esistenti
 - Risultato raggiunto grazie alla diffida che il Governo ha rivolto alla regione Sicilia, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, con una delibera del 13 giugno
 - Solo il fatto di diffidare e di minacciare l'esercizio di poteri sostitutivi – questo accadeva per la prima volta, non era mai accaduto prima – ha avuto l'effetto positivo di chiudere la procedura d'infrazione.

Controllo su infrazioni – Art. 15

- Info alle Camere circa la notifica dell'avvio della procedura d'infrazione
- La stessa info anche a ogni soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura di infrazione
- Entro 20 dì il Ministro con competenza prevalente trasmette alle Camere una relazione sull'inadempimento o violazione e iniziative che si intendono prendere; anche a PdCdM o al Ministro per gli affari europei
- Info alle Camere e alla Corte dei Conti circa le procedure ex art. 260 TFUE

Diritto di rivalsa – Art. 43

- Regioni, pv aut., enti territoriali, enti pubblici e soggetti equiparati adottano ogni misura per porre fine ad infrazioni e per eseguire sentenze della CdG
- Poteri sostitutivi da parte dello Stato ex art. 8 l. 2003/131 e art. 41
- 14% del totale delle procedure di infrazione dipendono dalle Regioni
 - Al 27 novembre il totale è 94

Diritto di rivalsa – Art. 43

- Diritto di rivalsa rispetto agli enti indicati dalla Commissione europea a valere sul FEAGA, FEASR e degli altri fondi strutturali
- Diritto rivalsa per:
 - condanne pecuniarie ex art. 260
 - per oneri finanziari sentenze di condanna CEDU
- Dettaglio delle modalità
- Sentenza 2 dicembre 2014:
 - Somma forfettaria: EUR 40 milioni
 - penalità di mora: EUR 42.800.000 per ogni semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie

Info su proc. giurisdizionali e di precontenzioso – Art. 14

- Ogni tre mesi elenco:
 - delle sentenze CdG rilevanti per l'Italia
 - Dei ricorsi ex art. 267 TFUE
 - Delle procedure d'infrazione avviate ex articoli 258-260
 - Procedimenti di indagine formale ex art. 108, par. 2, TFUE
- Ogni sei mesi il MEF:
 - Trasmissione alle Camere e alla Corte dei conti delle informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure suddette
- Trasmissione in via informatica ed eventualmente richiesta di uso riservato